

R. G. 1/2024  
LIQUIDAZIONE  
CONTROLLATA



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI NOLA  
SECONDA SEZIONE CIVILE

n. R.G. procedimento unitario 10-1/2024

Il Tribunale di Nola composto dai magistrati:

Dott. Gennaro Beatrice	Presidente
Dott.ssa Rosa Paduano	Giudice
Dott.ssa Rosa Napolitano	Giudice rel.

nel procedimento unitario n. RG 10-1/2024 per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da:

**PIGNATELLI RACHELE**, nata a San Paolo Bel Sito (NA) il 07.09.1964 - C.F. PGNRHL64P47I073K e residente in Nola (NA), alla via Saviano Trav. I n. 17, assistita, rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Mandico (CF: MND MNC 71H51 F839E) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Mandico, sito in Napoli alla via Epomeo, 81 – cap. 80126, pec: monicamandico@avvocatinapoli.legalmail.it; ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

letto il ricorso proposto da Pignatelli Rachele per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;  
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che la ricorrente è residente in Nola e, quindi, il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Nola;  
rilevato che la ricorrente è un debitore che si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) CCII e che la stessa non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza;  
ritenuto, pertanto, che la stessa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 comma 1, 2 comma 1 lett. c) e 268 comma 1 CCII, è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;



rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII, come imposto dall'art 65 comma 2 CCII;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC avv. Autorino Maria Filomena il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270 comma 2 lett. b) CCI, quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

ritenuto che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare della ricorrente quali documentate in atti e verificate dal gestore della crisi, possano essere sottratti dalla liquidazione i redditi della ricorrente sino all'importo mensile di € 1.600,00, con obbligo della ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

letti gli artt. 268 e ss. CCI;

#### DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **PIGNATELLI RACHELE**, nata a San Paolo Bel Sito (NA) il 07.09.1964 - C.F. PGNRHL64P47I073K - e residente in Nola (NA), alla via Saviano Trav. I n. 17;

#### NOMINA

**Giudice Delegato la dott.ssa Rosa Napolitano;**

#### NOMINA

**liquidatore l'avv. Autorino Maria Filomena**

#### ORDINA

alla ricorrente di depositare **entro sette giorni** dalla comunicazione della presente sentenza la documentazione fiscale e contabile nonché l'elenco dei creditori;

#### ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

#### ORDINA



alla ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

**DISPONE**

- che risulti escluso dalla liquidazione il reddito della ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di € 1.600,00 mensili, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

- che, ai sensi degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Pignatelli Rachele;

**DISPONE**

- che non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, sopra indicati, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;

- che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile;

**DISPONE**

**- CHE IL LIQUIDATORE:**

- 1) **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- 2) **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- 3) **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;



- 4) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
- 5) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

**DISPONE**

che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30/06/2024) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se la ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;

**DISPONE**

- che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura del liquidatore entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda il liquidatore preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo [staff.nola@astegiudiziarie.it](mailto:staff.nola@astegiudiziarie.it) almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza;
- che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia trascritta nei registri immobiliari;

**DISPONE**

Che la presente sentenza, a cura del liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

**MANDA**

alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al debitore istante ed al liquidatore. Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 23/01/2024.

Il Giudice estensore

*dott.ssa Rosa Napolitano*

Il Presidente

*dott. Gennaro Beatrice*

